

Atto n. 37/07

**AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL FATTORE DI CORREZIONE CSA, DI CUI
ALL'ARTICOLO 49 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE N. 5/04**

Documento per la consultazione

14 settembre 2007

Premessa

Il presente documento per la consultazione espone le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di aggiornamento annuale del fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione (Csa) di cui all'articolo 49 dell'allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: TIT).

Il documento per la consultazione espone gli orientamenti dell'Autorità in relazione alle modalità applicative dell'aggiornamento annuale del fattore di correzione specifico aziendale che, come stabilito al comma 49.5 del TIT, deve avvenire in coerenza con i criteri di aggiornamento annuale della quota parte delle componenti tariffarie per il servizio di distribuzione a copertura della remunerazione del capitale investito.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il **31 ottobre 2007**.*

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione tariffe*

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: tariffe@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

1 Oggetto della consultazione

- 1.1 Il regime di perequazione specifico aziendale (di seguito indicato anche come: PSA) è stato istituito con l'articolo 49 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), a copertura degli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi di perequazione generale, derivanti da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa.
- 1.2 La perequazione specifica aziendale prevede che, sulla base delle risultanze di specifiche istruttorie individuali, con proprio provvedimento, l'Autorità fissi, per ciascuna impresa che abbia presentato istanza di ammissione, un fattore di correzione aziendale *Csa* (di seguito: *Csa*). Tale *Csa* applicato annualmente all'ammontare dei ricavi ammessi perequati dell'esercente definisce l'ammontare spettante a titolo di perequazione specifica aziendale. Ai sensi del comma 49.5 del Testo integrato il *Csa* è aggiornato annualmente in coerenza con le modalità di aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura della remunerazione del capitale investito, per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica.
- 1.3 Il presente documento per la consultazione reca gli orientamenti dell'Autorità in materia di aggiornamento annuale del fattore di correzione *Csa* ed è diffuso al fine di consentire ai soggetti interessati di inviare osservazioni e proposte prima dell'adozione del provvedimento finale, prevista entro il prossimo mese di novembre. Il termine ultimo per l'invio di dette osservazioni e proposte è il **31 ottobre 2007**.

2 Inquadramento normativo e procedurale

- 2.1 L'articolo 49 del Testo integrato ha previsto che le imprese di distribuzione dell'energia elettrica che non ritenevano adeguatamente coperti i propri costi attraverso l'applicazione ai clienti serviti dei corrispettivi tariffari del servizio di distribuzione e dei contributi di allacciamento, anche dopo la perequazione generale, potessero presentare istanza di ammissione alla perequazione specifica aziendale, entro il 31 dicembre 2004.
- 2.2 In data 19 maggio 2004 l'Autorità ha emanato un documento per la consultazione recante le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale, in esito al quale è stata disciplinata la materia con deliberazione 22 giugno 2004, n. 96/04.
- 2.3 La deliberazione n. 96/04, congiuntamente con la deliberazione n. 5/04, è stata impugnata in sede giurisdizionale da parte di alcune imprese di distribuzione. Tra l'altro, è stato oggetto di censura il metodo da utilizzare per la valutazione, ai fini tariffari, dei rami d'impresa che gli esercenti avevano acquisito da Enel Distribuzione S.p.a., in forza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 79/99 in tema di razionalizzazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.
- 2.4 In data 17 gennaio 2006 il Consiglio di Stato (di seguito: CdS) si è espresso in merito ai detti ricorsi con le decisioni n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06 e n. 3504/06, fornendo indicazioni circa la valorizzazione ai fini della perequazione specifica aziendale dei rami d'impresa acquisiti. Per il resto, le decisioni della giustizia amministrativa hanno lasciato immutato il quadro di regolazione fissato con le citate deliberazioni n. 5/04 e n. 96/04.

- 2.5 Con deliberazione 1 agosto 2006, n. 177/06 l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in ottemperanza alla citate decisioni del CdS, provvedendo nel frattempo a sospendere le attività istruttorie relative alla PSA sino all'esito del procedimento, al fine di garantire gli eventuali diritti rinvenienti per le imprese dall'applicazione delle dette decisioni del CdS, fermo restando la facoltà delle imprese di rinunciare a tali diritti.
- 2.6 L'Autorità valuta che l'intervento oggetto del presente documento sia indipendente dal procedimento di cui alla richiamata deliberazione n. 177/06. Peraltro l'avvenuta conclusione dell'*iter* procedurale della PSA per alcune imprese rende urgente il completamento del quadro procedurale della disciplina attinente la perequazione specifica aziendale. Inoltre, in prossimità della definizione della regolazione tariffaria per il periodo 2008-2011, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2008, appare necessario chiarire tutti gli aspetti relativi al periodo di regolazione attualmente in corso per poter meglio definire il raccordo tra i due periodi.
- 2.7 Ai sensi del comma 49.5 del Testo integrato, infatti, il fattore di correzione Csa è previsto che venga aggiornato annualmente dall'Autorità, in coerenza con i criteri di aggiornamento annuale della quota parte delle componenti tariffarie a copertura della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica.
- 2.8 L'Autorità ha provveduto ad aggiornare i corrispettivi tariffari a copertura dei costi riconosciuti per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per gli anni 2005, 2006 e 2007 rispettivamente con deliberazione 29 luglio 2004, n. 135/04, con deliberazione 28 settembre 2005, n. 202/05 e con deliberazione 22 settembre 2006, n. 203/06.

3 Determinazione del fattore di correzione specifico aziendale (Csa)

- 3.1 L'*iter* per la fissazione del Csa prevede che l'esercente presenti istanza di ammissione alla PSA, sia all'Autorità sia alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, e che sulla base della documentazione presentata, laddove ne ricorrano i presupposti, sia attivata una specifica istruttoria individuale. Tale istruttoria è finalizzata a quantificare lo scostamento tra il costo effettivo sostenuto dall'impresa distributrice per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e quanto invece l'impresa ha ricavato dall'applicazione dei corrispettivi tariffari per il servizio di distribuzione (inclusi i contributi di allacciamento e il regime di perequazione generale).
- 3.2 Nel caso emerga uno scostamento positivo tra costo effettivo e ricavi ammessi, l'esercente è chiamato a dimostrare come tale scostamento derivi da variabili esogene fuori dal proprio controllo. A copertura dello scostamento ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria, l'Autorità, con propria deliberazione, fissa il valore del Csa .
- 3.3 Ai sensi del comma 49.3 del Testo integrato il Csa è calcolato come:

$$Csa = \frac{CE_B - RAP_B}{RAP_B}$$

con

- CE_B pari al costo effettivo sostenuto dall'impresa distributrice per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, nell'anno di riferimento, determinato sulla base di una specifica istruttoria;

- RAP_B pari al ricavo ammesso dal vincolo V1, dalla tariffa D1 e dalla perequazione dei costi di distribuzione in alta tensione, in media tensione, in bassa tensione e per la trasformazione dal livello di alta al livello di media tensione, a copertura dei costi di distribuzione, nell'anno di riferimento.

3.4 Come previsto al paragrafo 9.4 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, il valore del Csa è determinato sulla base dei costi relativi all'esercizio 2003, riportati all'anno 2004 attraverso l'applicazione di correttivi per l'inflazione e per i recuperi di produttività coerenti con il metodo utilizzato per la determinazione della tariffa unica nazionale.

4 Aggiornamento del Csa

Aggiornamento annuale dei corrispettivi per il servizio di distribuzione

- 4.1 Ai sensi dell'articolo 15 e dell'articolo 26 del Testo integrato, l'Autorità nel periodo 2004-2007 procede ad aggiornare annualmente le componenti della tariffa elettrica a copertura dei costi del servizio di distribuzione.
- 4.2 Nel fissare i corrispettivi tariffari del servizio di distribuzione per gli anni 2005, 2006 e 2007, l'Autorità ha provveduto, tra l'altro, ad aggiornare la quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi riconosciuti a remunerazione del capitale investito, rivedendo il capitale investito riconosciuto della distribuzione per tener conto:
- a) della variazione media annua del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
 - b) degli investimenti netti effettuati nell'anno precedente dalle imprese, a livello nazionale;
 - c) della variazione attesa delle variabili di scala.
- 4.3 Tale modalità di aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura dei costi riconosciuti a remunerazione del capitale investito, garantisce la remunerazione tariffaria dei nuovi investimenti nelle reti di distribuzione già nel corso del periodo di regolazione.
- 4.4 La quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, compresi gli ammortamenti, invece, è stata aggiornata con il metodo del *price-cap*.

Modalità di aggiornamento del Csa

- 4.5 L'ammontare di PSA percepito ogni anno dagli esercenti che ne hanno diritto è funzione del livello generale dei ricavi consentiti dal regime tariffario e, conseguentemente, è influenzato dall'aggiornamento annuale dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi di distribuzione. Ne consegue che ogni esercente vede aumentare o diminuire tale ammontare in funzione del livello degli investimenti medi di settore, indipendentemente da quelli effettivamente realizzati nella propria rete di distribuzione.
- 4.6 L'aggiornamento del Csa , riallineando l'ammontare di PSA al livello effettivo dei propri investimenti, assolve la finalità di consentire che i riflessi economici derivanti agli esercenti dall'immediato riconoscimento tariffario dei nuovi investimenti nelle reti di distribuzione siano, il più possibile, assicurati alle imprese che hanno effettuato tali investimenti.
- 4.7 Ai fini della fissazione dei corrispettivi tariffari per l'anno successivo, ogni anno l'Autorità ha tenuto conto degli investimenti netti effettuati dalle maggiori imprese del settore.

Pertanto per remunerare puntualmente gli investimenti effettuati dalle singole imprese, si ritiene essenziale che l'aggiornamento del *Csa* di ogni impresa avvenga in funzione dei suoi investimenti netti.

- 4.8 La tabella successiva riporta il valore percentuale delle variazioni dei parametri tariffari per gli anni 2005, 2006 e 2007, fissati dall'Autorità esclusivamente a copertura della remunerazione degli investimenti netti effettuati a livello nazionale, ivi compresa la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, per la parte non coperta dalla crescita dei volumi.

Anno	2005	2006	2007
Variazione percentuale dei parametri tariffari a copertura della remunerazione degli investimenti netti	0,18%	0,72%	0,86%

- 4.9 Al fine di garantire il riconoscimento degli investimenti agli esercenti che li hanno effettuati l'Autorità intende aggiornare il raffrontando:

- il livello dei costi del singolo esercente, come fissati ai fini della determinazione del valore del costo effettivo CE_B , tenendo conto della remunerazione dei nuovi investimenti netti e della rivalutazione dello stock di capitale;
- il livello dei ricavi ammessi perequati consentito al soggetto dal sistema tariffario, tenuto conto delle variazioni registrate negli aggiornamenti annuali per effetto del riconoscimento della remunerazione dei nuovi investimenti netti e della rivalutazione dello stock di capitale.

- 4.10 Pertanto il valore del *Csa* per l'impresa dovrà essere aggiornato secondo la seguente formula:

$$Csa_n = \frac{CE_B + \sum_{i=2005}^n \Delta CEK_i - RAP_n}{RAP_n}$$

con:

$$\Delta CEK_n = WACC * ((INV_{n-2} - AMM - DISM_{n-2}) + \phi * CIR_{n-1}); \quad ^1$$

$$RAP_n = \prod_{i=2005}^n (1 + \Delta TAR_{CIRi}) * RAP_B ;$$

e dove

ΔTAR_{CIRi} è il valore percentuale, nell'anno i , della variazione delle tariffe di distribuzione fissati dall'Autorità esclusivamente per tener conto degli investimenti netti effettuati a livello nazionale, nell'anno $i-2$ (i valori, per ciascun anno del periodo di regolazione, in corso sono indicati nella tabella di cui al paragrafo 4.8);

INV_{n-2} è l'investimento lordo effettuato nell'anno $n-2$;

¹ Il valore di ΔCEK relativamente all'anno 2005, date le modalità di calcolo del *Csa*, risulterà per definizione pari a zero.

AMM è la quota di ammortamento riconosciuta ai fini della fissazione del Csa del primo anno del periodo di regolazione;

$DISM_{n-2}$ sono dismissioni effettuate nell'anno $n-2$ (eccedenti rispetto a quelle considerate ai fini della eventuale fissazione di decrementi annui del coefficiente Csa , in considerazione della eliminazione delle sovrapposizioni tra le reti storiche e reti acquisite);

Φ è la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;

CIR_{n-1} è il capitale investito riconosciuto a fini tariffari nell'anno $n-1$.

Spunti per la consultazione

- S.1** Si condivide la finalità di assicurare che il riconoscimento immediato in tariffa dei nuovi investimenti nelle reti di distribuzione sia, il più possibile, trasferito alle imprese che hanno effettivamente realizzato tali investimenti?
- S.2** Si condivide l'ipotesi proposta dall'Autorità? In caso contrario cosa si propone come alternativa?
- S.3** Una puntuale formulazione del metodo di aggiornamento del Csa richiederebbe di tener conto dell'effetto sulla quota parte dei parametri a copertura della remunerazione del capitale, delle eventuali differenze tra le variazioni annuali delle grandezze di scala stimate, a livello nazionale, per la fissazione dei parametri tariffari e quelle effettive della singola impresa. La proposta formulata nel presente documento di consultazione, in un'ottica di semplificazione, si basa sull'ipotesi che tali variazioni siano identiche a livello nazionale e locale. Si concorda sull'utilizzo di tale ipotesi semplificatrice, se no motivare la risposta?